



1^a COMMISSIONE
(Affari Costituzionali)

e

5^a COMMISSIONE
(Bilancio)

EMENDAMENTI
ALL'AS 3124

D-L 216/2011 - PROROGA TERMINI

ARTICOLI
6 - 10

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "13 milioni" con le seguenti "20 milioni".

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
"c-bis) al comma 2, alinea, le parole: «pari al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 35 per cento» e dopo le parole «ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» sono aggiunte le parole: «ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, comma 3, del codice di procedura civile, ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, agli associati in partecipazione»;
c-ter) al comma 2, lettera b) le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro»;
c-quater) al comma 2, lettera e), dopo le parole «31 dicembre 2009» sono aggiunte le parole: «31 dicembre 2010 e 31 dicembre 2011»."

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. All'onere derivante dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

PASSONI, GHEDINI, TREU, ROILO, BLAZINA, NEROZZI, BARBOLINI, FONTANA

6.1


A.S. 3124
Emendamento
Art. 6

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

"c-bis) al comma 2, alinea, le parole: «pari al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 35 per cento» e dopo le parole «ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» sono aggiunte le parole: «ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, comma 3, del codice di procedura civile, ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, agli associati in partecipazione»;

c-ter) al comma 2, lettera b) le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro»;

c-quater) al comma 2, lettera e), dopo le parole «31 dicembre 2009» sono aggiunte le parole: «31 dicembre 2010 e 31 dicembre 2011».".

 FASSINI, GHEDINI, TREU, ROILO, BLAZINA, NEROZZI, BARBOLINI, FONTANA

6.2

Emendamenti


ARTICOLO 6

Sostituire il comma 2 con il seguente:

<<All' art. 70 del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276

- a) al comma 1 secondo periodo eliminare le parole " in via sperimentale per l'anno 2010",
- b) al comma 1-bis eliminare la parole " in via sperimentale per gli anni 2009-2010".>>

Sen.Filippo Saltamartini



6.3


Emendamenti

ARTICOLO 6

Al comma 2

Sostituire le parole "31 dicembre 2012" con "31 dicembre 2014".

Sen. Filippo Saltamartini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Saltamartini", written in a cursive style.

6.4

Proposta emendativa all'articolo 6 del ddl 3124

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, hanno efficacia per gli anni 2010, 2011 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2012 dell'assegno ivi previsto per gli anni 2010 e 2011.

2-ter. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in euro 4.428.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2-ter e, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

(COSTA)


6.5

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, sono prorogate al 31 dicembre 2012, tramite corresponsione nell'anno 2012 anche dell'assegno ivi previsto per gli anni 2010 e 2011.

2-ter. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, determinato in euro 7 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

FONTANA, BARBOLINI, LEGNINI



6.6

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Emendamento

All'articolo 6, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 24, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Per il solo personale della scuola le date di cui sopra sono differite, in considerazione dell'anno scolastico, al 31 agosto 2012 (anziché 31 dicembre 2011) e 1 settembre 2012 (anziché 1 gennaio 2012)."

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE, FLERES, CASTIGLIONE

Poli Bortone Fleres Castiglione

6.7


EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<< 2-*bis*. All'articolo 24, comma 20, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo le parole "restano inoltre salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età" sono aggiunte le seguenti: "e per raggiungimento dei 40 anni di contribuzione".>>

MANTICA



6.8

AS 3124

EMENDAMENTO

Art. 6

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. All’articolo 50 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, comma 6 lettera c) sostituire la parola “2012 “ con la parola “2015”.

Sen. Boscetto

Boscetto

Motivazione

Il presente emendamento permette di avviare il censimento continuo, come da accordi che stanno intercorrendo tra Comuni Italiani e Istat prevedendo la possibilità di utilizzare le risorse esistenti ad invarianza della spesa prevista dalla Legge 122 del 2010.

6.9



EMENDAMENTO


ART. 6

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2.1. Al comma 14 dell'articolo 7-ter della legge 9 aprile 2009, n.33, aggiungere infine il seguente periodo:

"Restano, infine, validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.257 e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.".

SEN BORNACIN



6.10



AS. 3124

“Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

Emendamento

Art. 6

Sostituire il comma 2- ter con il seguente:

2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si risolve, in ragione di accordi individuali stipulati anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entrambi sottoscritti in data antecedente al 31 dicembre 2011, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.



6.11

Sen. Cosimo Latronico

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6

Al comma 2-ter, sostituire le parole da "anche i lavoratori il cui rapporto si sia risolto" a "medesimo decreto ministeriale" con le parole "anche i lavoratori la risoluzione del cui rapporto sia stata pattuita in accordi individuali ovvero in accordi collettivi di regolazione degli esuberi e del loro esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, indipendentemente dalla data in cui esplichino i loro effetti, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di sottoscrizione degli accordi risulti da elementi oggettivi e certi;".

CASTRO, ROILO, LEGNINI, ADRAGNA, BLAZINA, FASANO, GHEDINI, GIULIANO,
ICHINO, MARCENARO, MARINO MAURO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE,
SCARABOSIO, SPADONI URBANI, TREU, DE LUCA, LUMIA, BARBOLINI, FONTANA.

Manz. Cento (CASTRO)
porzio Rullo (ROILO)

~~CASTRO, ROILO, LEGNINI, ADRAGNA, BLAZINA, FASANO, GHEDINI, GIULIANO,
ICHINO, MARCENARO, MARINO MAURO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE,
SCARABOSIO, SPADONI URBANI, TREU, DE LUCA, LUMIA, BARBOLINI, FONTANA.~~

6.12

Emendamento

AS. 3124

Art. 6

Al comma 2-ter, sostituire le parole “anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data antecedente al 31 dicembre 2011” con le parole “anche i lavoratori che, usufruendo dei benefici della legge 257/92 relativa all’esposizione al rischio amianto e derivati, ed accettando incentivi economici dall’azienda per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, abbiano presentato le proprie dimissioni irrevocabili entro la data del 31 dicembre 2011”.

Camber

Lenna

Scopo dell'emendamento è di ricomprendere, nel novero dei soggetti ammessi al pensionamento anticipato, quei lavoratori che - ai sensi della legge 257/92 ed accettando incentivi economici dall'azienda in crisi - si siano licenziati entro e non oltre il 31 dicembre 2011, con la prospettiva di andare in pensione entro i successivi due anni. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento potranno essere reperiti eventualmente attraverso un aumento dei contributi che le imprese versano allo Stato per gli ammortizzatori sociali.

6.13




Emendamento


Art. 6

Al comma 2-ter sostituire le parole: “anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data antecedente al 31 dicembre 2011” con le seguenti. “anche i lavoratori che, accettando incentivi economici dall’azienda per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, abbiano presentato le proprie dimissioni irrevocabili entro la data del 31 dicembre 2011”.

Sen. Camber



LENA



6.14




EMENDAMENTO A.S. 3124

Art. 6.

Al comma 2-ter dopo le parole "anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto" aggiungere le parole: ", anche successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011".

E sostituire le parole: "comportato la decorrenza del trattamento medesimo" con le parole "comportato la maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento".

SEN. MARIA IDA GERMONTANI



6.15

AS 3124

Articolo 6

Al comma 2-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «in data antecedente al 31 dicembre 2011,» sono soppresse;
- b) le parole «di incentivo all'esodo» sono soppresse;
- c) sostituire le parole da: «, a condizione» fino a: «decreto-legge n. 201 del 2011.», con le seguenti: «in data antecedente al 31 dicembre 2011.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:

6-ter

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.

2. Per patrimoni mobiliari si intendono:

- a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
- b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

- 1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
- 2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
- 3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
- 4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
- 5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.

8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

CARLINO, PARDI

6.16

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 6, al comma 2-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "in data antecedente al" sono sostituite dalle seguenti: "entro il"
- b) eliminare le parole "sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile,"
- c) la parola "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei"

SAIA, FLERES

Seva Fleres

6.17


EMENDAMENTO AS 3124

Art. 6

Al comma 2 -ter sostituire le parole "anteriore al 31 dicembre 2011" con le seguenti " entro il 31 dicembre 2011 compreso" e le parole " decorrenza del trattamento medesimo" con le seguenti "maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia o di anzianità"

Conseguentemente al comma 2-quinquies sostituire le parole "al comma 2-quater" con le seguenti "ai commi 2-ter e 2-quater"

LUSI, PISTORIO




6.18

AS 3124

EMENDAMENTO

Art. 6

Al comma 2-ter, *sostituire le parole*: "in data antecedente al 31 dicembre 2011" *con le seguenti*: "entro il 31 dicembre 2011.


Sen. Anna Bonfrisco

6.19

A.S. 3124

Emendamento

Art. 6

Al comma 2-ter, sostituire le parole «in data antecedente al 31 dicembre 2011» con le parole «entro il 31 dicembre».

Conseguentemente, dopo il comma 2-ter inserire il seguente:

2-ter. 1. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Programma fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

VIZZINI

6.20

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6

Al comma 2-ter, sostituire le parole "in data antecedente al" con le seguenti "entro il".

CASTRO, ROILO, LEGNINI, ADRAGNA, BLAZINA, FASANO, GHEDINI, GIULIANO,
ICHINO, MARCENARO, MARINO MAURO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE,
SCARABOSIO, SPADONI URBANI, TREU, DE LUCA, LOMIA, BARBOLINI, FONTANA.

Manzoni (CASTRO)
Pierluigi Porto (ROILO)

6.21

A.S. 3124

Emendamento

Art. 6

Al comma 2-ter, sostituire le parole: "in data antecedente al" con le seguenti: "entro il".

Tonini
TONINI

6.27

A.S. 3124

Emendamento

Art. 6

Al comma 2-ter, dopo le parole: “accordi collettivi di incentivo all’esodo” inserire le seguenti: “, valevoli anche per i lavoratori delle Poste Italiane S.p.A.”

De Luca

DE LUCA

6.23

AS 3124

Articolo 6

Al comma 2-ter, dopo le parole: «organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «o in ragione di crisi, fallimento o riorganizzazione aziendale.»

CARLINO, PARDI



6.24

AS 3124

EMENDAMENTO

Art. 6


All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 2-ter, sostituire le parole:* il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo *con le seguenti:* il lavoratore, applicando la previgente disciplina pensionistica, raggiunga i requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica;

b) *al comma 2-ter, sostituire le parole:* ventiquattro mesi *con le seguenti:* quarantotto mesi;

c) *dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:*
2-septies. All'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* nonché ai lavoratori che, avendo risolto entro il 31 dicembre 2011 il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi stipulati antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

6.25


Sen. Anna Bonfrisco

A.S. 3124

Emendamento

Art. 6

Al comma 2-ter, sostituire le parole «la decorrenza del trattamento» con le parole « il diritto ai requisiti per il trattamento»

Conseguentemente, dopo il comma 2-ter inserire il seguente:

2-ter. 1. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Programma fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

VIZZINI

6.26

AS 3124

EMENDAMENTO

Art. 6

Al comma 2-ter, *sostituire le parole: "la decorrenza del trattamento medesimo" con le seguenti: "la maturazione dei diritti pensionistici".*


Sen. Anna Bonfrisco

6.27

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6

Al comma 2-ter, sostituire le parole "la decorrenza del trattamento medesimo" con le seguenti "la maturazione dei requisiti".

ROILO, CASTRO, LEGNINI, ADRAGNA, BLAZINA, FASANO, GHEDINI, GIULIANO,
ICHINO, MARCENARO, MARINO MAURO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE,
SCARABOSIO, SPADONI URBANI, TREU, LUNIA, BARBOLINI, FONTANA

Proprio Reil. (ROILO)

Menz. GI (CASTRO)


6.28

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6

Al comma 2-ter, sostituire le parole "ventiquattro mesi" con le seguenti "trentasei mesi".

Conseguentemente, dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

"2-ter.1. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


ROLO, GHEDINI, LEGNINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, MARCENARO, MARINO
MAURO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LUMIA, BARBOLINI, FONTANA

6.29

Emendamenti A.S. 3124

Al comma 2-ter dell'art.6 è aggiunto il seguente periodo:

"L'art. 24, comma 14, lettera a) del decreto legge 16 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che le disposizioni in materia di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente il 31/12/2011, ai lavoratori collocati in mobilità anche successivamente a tale data, a condizione che i citati accordi prevedessero - attraverso la relativa procedura - il collocamento in mobilità dei lavoratori che avrebbero maturato, sulla base della normativa vigente, i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità e di cassa integrazione straordinaria."

LUMIA



6.30

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 6, al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Nelle società totalmente partecipate dallo Stato, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24, il beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24 si applica anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi collettivi di ristrutturazione ovvero di incentivo all'esodo o di accordi individuali stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti dalle comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri equipollenti e il lavoratore maturi, in base alla previgente disciplina pensionistica, i requisiti anagrafici e contributivi entro un periodo non superiore a 36 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011."

Conseguentemente, all'articolo 6-bis dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Qualora quanto stabilito dal precedente comma non risulti sufficiente alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'ultimo periodo del comma 2-bis) dell'articolo 6, al relativo onere si fa fronte a carico del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni.

SAIA, FLERES

Sava Fleres

6.31

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 6, comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono equiparati alla concessione del beneficio di cui al presente comma i lavoratori posti in cassa integrazione e in mobilità, con accordo stipulato entro il 31 dicembre 2011, per cessata attività produttiva"

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

VIESPOLI, FLERES, CASTIGLIONE, POLI BORTONE, SAIA

Viespoli

6.32

Emendamento A.S. 3124

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

ART. 6


Al comma 2-quater, , il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Al comma 10, dell’articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, le parole da “Sulla quota” fino alla fine del comma sono soppresse”

Calderoli Sen. Calderoli
Bodega Sen. Bodega
Garavaglia Sen. Garavaglia
Vaccari Sen. Vaccari
Mazzatorta Sen. Mazzatorta

6.33

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6

Al comma 2-quater, sopprimere le parole "entro il 31 dicembre 2017".

 PASSONI, GHEDINI, ROILO, LEGNINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, MARCENARO,
MARINO MAURO, NEROZZI, TREU, LUMIA, BARBOLINI, FONTANA

6.34


EMENDAMENTO

Art. 6

Al comma 2-quater, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"

All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183

Sen. Bevilacqua



6.35




EMENDAMENTO

ART. 6

Al comma 2-quater, secondo periodo, dopo le parole "da prestazione effettiva di lavoro" aggiungere le seguenti:

" compreso quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n.257, capo IV, art.13, comma 8,".

SEN. BORNACIN



6.36



AS 3124

Articolo 6

Al comma 2-quater, secondo periodo, sopprimere la parola: «obbligatoria».

CARLINO, PARDI .



6.37

A.S. 3124

Art. 6

Emendamento

Al comma 2-*quater*, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «obbligatoria».

incostante

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO

6.38

A.S. 3124

Art. 6

Emendamento

Al comma 2-*quater*, secondo periodo, sostituire le parole: «obbligatoria per maternità» con le seguenti: «per maternità e paternità.».

Adamo

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO

6.39

AS 3124

Articolo 6

Al comma 2-quater, secondo periodo, sostituire le parole: «obbligatoria per maternità» con le seguenti: «per maternità e paternità».

CARLINO, PARDI .

Carla


6.40

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6

Al comma 2-quater, dopo le parole "astensione obbligatoria" aggiungere le seguenti "e facoltativa".

Conseguentemente, al comma 2-quinquies, sostituire le parole "15 milioni" con le seguenti "25 milioni" e le parole "140 milioni" con le seguenti "150 milioni".

GHEDINI, ROILLO, CASTRO, LEGNINI, BONFRISCO, ADAMO, ADRAGNA, BLAZINA,
ICHINO, MARCENARO, MARINO MAURO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LUMIA, BARBOLINI,
FONTANA

 (R. GHEDINI)

Luigi Paolo (ROILLO)


Marco Carl (CASTRO)

6.41

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6

Al comma 2-quater, dopo le parole "cassa integrazione guadagni ordinaria" aggiungere le seguenti "e straordinaria".

Conseguentemente, al comma 2-quinquies, sostituire le parole "15 milioni" con le seguenti "35 milioni" e le parole "140 milioni" con le seguenti "160 milioni".


 GHESNI, ROILÒ, LEGNINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, MARCENARO, MARINO
MAURO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LUMIA, BARBOLINI, FONTANA

6.42

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6

Al comma 2-quater, dopo le parole "cassa integrazione guadagni ordinaria" aggiungere le seguenti "e cassa integrazione in deroga".

Conseguentemente, al comma 2-quinquies, sostituire le parole "15 milioni" con le seguenti "35 milioni" e le parole "140 milioni" con le seguenti "160 milioni".

 GHEDINI, ROILO, LEGNINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, MARCENARO, MARINO
MAURO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LUMIA, BARBOLINI, FONTANA


6.43

Emendamento A.S. 3124

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

ART. 6

Al comma 2-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: <<nonché nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992 >>

 Sen. Calderoli
Sen. Bodega
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari
Sen. Mazzatorta

6.44

DDL 3124

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera

Emendamento

Art. 6

Al comma 2-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché i periodi intercorrenti tra la risoluzione di un precedente rapporto di lavoro e l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, per i quali è consentita la facoltà di riscatto mediante contribuzione volontaria, in base alla legislazione vigente.


(SEN. GIULIANO)

6.45

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6

All'articolo 6, comma 2-*quater*, aggiungere in fine le seguenti parole. “, *nonché i periodi anzianità figurativa di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 e all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120.*”

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2-*quinqües*, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: "15 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro";*
- *sostituire le parole: "140 milioni di euro" con le seguenti: "150 milioni di euro".*


BIANCO, BASTICO


6.46

Emendamento
Articolo 6

Al comma 2-*quater*, aggiungere in fine, le seguenti parole:

“, nonché i periodi anzianità figurativa di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 e all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120.”

Sen. Valter Zanetta



Motivazione

Il presente emendamento intendo estendere la previsione contenuta nel comma 2-*quater*, anche in favore dei lavoratori non vedenti e, per estensione, anche altri lavoratori che soffrono di minorazioni gravi o gravissime.

6.67

A.S. 3124


Emendamento

Art. 6


Al comma 2-quater, aggiungere in fine le seguenti parole “, nonché per i periodi di congedo straordinario fruiti dai familiari dei soggetti con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, della legge 26 marzo 2011, n. 151”.

Conseguentemente, al comma 2-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole “15 milioni” con le seguenti “20 milioni” e le parole “140 milioni” con le seguenti “145 milioni”.

GHEDINI, ROILO, CASTRO, LEGNINI, BONFRISCO, ADAMO, ADRAGNA, BLAZINA,
ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LUMIA, BARBOLINI, FONTANA


Roberto Ghedini

(R. GHEDINI)
(ROILO)


Mauro Casb

(CASTRO)


6.48

A.S. 3124
EMENDAMENTO

Art. 6

Al comma 2-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, nonché i periodi intercorrenti tra la risoluzione di un precedente rapporto di lavoro e l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, per i quali è consentita la facoltà di riscatto mediante contribuzione volontaria, in base alla legislazione vigente.”

SEN. GALIOTO




6.49

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6

Al comma 2-quater, aggiungere in fine le seguenti parole “, nonché per rivalutazione contributiva ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257”.

Conseguentemente, al comma 2-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole “15 milioni” con le seguenti “20 milioni” e le parole “140 milioni” con le seguenti “145 milioni”.

MERCATALI
(IL RELATORE)



6.50

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6

Dopo il comma 2-quater, aggiungere i seguenti:

"2-quater.1. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole «entro il 31 dicembre 2011», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per il personale del comparto scuola, in coerenza con il calendario scolastico, entro il 31 agosto 2012,».

2-quater.2. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater.1, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, quanto a 27 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-quater.3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 6, dopo le parole: "in materia di lavoro" aggiungere le seguenti: "e di previdenza".

MERCATALI
(IL RELATORE)



6.51

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6

Dopo il comma 2-quater aggiungere i seguente:

"2-quater.1. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie dei lavoratori delle aziende della provincia di L'Aquila, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 14, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) ai lavoratori delle aziende della provincia di L'Aquila collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Nel caso di accordi sindacali che prevedono la deroga dei centoventi giorni, previsti del comma 1 dell'articolo 24 della legge n. 223 del 1991, i lavoratori devono maturare i requisiti pensionistici non oltre il 2019;».

2-quater.2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-quater.1., valutati in 1,5 milioni di euro a decorrere 2013, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali."

LEGNINI, PASSONI




6.52

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6

Dopo il comma 2-quater, aggiungere i seguenti:

"2-quater.1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle lettere a), b), c), d) ed e) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

2-quater.2. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater.1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

 RCHIO, GHEDINI, LEGNINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, MARCENARO, MARINO
MAURO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LUMIA, BARBOLINI, FONTANA

6.53

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

"2-quater.1. All'articolo 24, comma 14, lettera e) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge, 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "4 dicembre 2011", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2012".

LEGNINI, ROILO, GHEDINI



6.54


EMENDAMENTO

Art. 6

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

"2-quater bis. Nel primo periodo dell'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppresse le parole "42 e i mese per gli uomini" e le parole "per le donne". Aggiungere in fine il seguente periodo: All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183

Sen. Bevilacqua



6.55



S 3124
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 6, sopprimere il comma 2-sexies.

FLERES



6.56

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6

Al comma 2-sexies, sostituire le parole "31 maggio 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2012".

Pinotti
PINOTTI

6.57

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6

Dopo il comma 2-sexies aggiungere i seguenti:

"2-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, hanno efficacia per gli anni 2010, 2011 e 2012, mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2012 dell'assegno ivi previsto per gli anni 2010 e 2011.

2-octies. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 2-septies, determinato in euro 4.428.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-nonies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2-ter e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo."


MERCATALI

6.58

AS 3124

Articolo 6

Dopo il comma 2-sexies aggiungere i seguenti:

«2-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, hanno efficacia per gli anni 2010, 2011 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2012 dell'assegno ivi previsto per gli anni 2010 e 2011.

2.-octies. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, determinato in euro 4.428.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.-novies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2.1.1 e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.»

CARLINO, PARDI.



6.59

all'articolo 6

Dopo il comma 2sexies aggiungere i seguenti:

2-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, hanno efficacia per gli anni 2010, 2011 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2012 dell'assegno ivi previsto per gli anni 2010 e 2011.

2-octies. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in euro 4.428.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-novies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2-ter e, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

*Calderoli
Bodega
Garavaglia
Vaccari*

Sen. Calderoli
Sen. Bodega
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari

6.60

AS 3124

EMENDAMENTO


Art.6

Dopo il comma 2-sexies., aggiungere il seguente:

"2-septies. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, apportare le seguenti modifiche:

- a) Il comma 2, è sostituito dal seguente: "2.La contribuzione volontaria è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.";
- b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali, sono disciplinate le modalità di ricongiunzione o di totalizzazione dei periodi concomitanti presso le diverse forme pensionistiche.

Sen. Galioto



6.61

AS 3124

Art. 6

Dopo il comma 2 sexies, aggiungere i seguenti:

«2-septies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, esclusivamente per le imprese situate in aree di crisi che abbiano sottoscritto patti territoriali o aziendali finalizzati alla ricollocazione del personale i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2012.

2-octies. All'onere di cui al comma 2-septies, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MASCITELLI, PARDI, CARLINO

Mascitelli

6.62

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6

Dopo il comma 2-sexsies, aggiungere i seguenti:

"2-septies. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio per assistere figli con disabilità grave di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 26 marzo 2001, n. 151, che maturino i requisiti del quarantennio contributivo entro il biennio di permesso retribuito di cui alle norme citate."

2-octies. Agli oneri derivanti dal comma 2-septies, pari a 700.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-quater.3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

BASTICO, LEGNINI, ROILO, GHEDINI, PASSONI, NEROZZI



6.83

A.S. 3124

EMENDAMENTO

Art. 6

All'articolo 6, aggiungere il seguente comma:

"2-septies. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole "Fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite da "Fino al 31 dicembre 2012".


Conseguentemente:

all'art. 6, comma 2 quinquies, al termine del primo periodo, dopo le parole "2-quater", inserire le seguenti: "e al comma 2 septies".

All'art. 6, comma 2 quinquies, al secondo periodo, sostituire il numero "15" con il seguente: "18".

Adamo, Vita

(guillo)



6.64

AS 3124

Articolo 6

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

«2-septies. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "ad applicarsi", sono aggiunte le seguenti: "per il personale della scuola che matura i requisiti entro il 31 agosto 2012 e".»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «in materia di lavoro» aggiungere le seguenti: «e di previdenza».

CARLINO, PARDI



6.65

Emendamenti

ARTICOLO 6

Dopo il comma 2- sexies aggiungere il seguente:
2-septies All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «soccorso pubblico» sono aggiunte le seguenti: «ed ai corpi e servizi di polizia locale». All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

Sen.Filippo Saltamartini

**6.66**

A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento in Commissione

Art. 6

Dopo il comma 2-sexies., aggiungere il seguente:

"2-septies. I pubblici dipendenti trattenuti o rimessi in servizio in base all'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato ed integrato dal decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 11 maggio 2006, n. 126, hanno diritto ad essere mantenuti in servizio per l'intero periodo ad essi riconosciuto anche oltre il limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza senza alcuna limitazione."

SEN GALIOTO



6.67

A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento in Commissione

Art. 6

Dopo il comma 2-sexies., aggiungere il seguente:

"2-septies. I pubblici dipendenti ai quali è stato riconosciuto il diritto di essere trattenuti o riammessi in servizio in base all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato e integrato dal decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 11 maggio 2004, n. 126, hanno diritto di recuperare tutto il periodo di servizio non prestato anche oltre il limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza senza alcuna limitazione."

SEN. GALIOTO



6.68

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 6, dopo il comma 2 sexies, aggiungere il seguente:

2-septies. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

669

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 6, aggiungere il seguente comma :

2 septies All'articolo 24, comma 24, del decreto legge 6 Dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni nella legge 22 Dicembre 2011, n.214, le parole "30 Giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2013".

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

6.70

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 6, dopo il comma 2-*sexies*, aggiungere il seguente:

"2-*septies*. Alla Tabella A del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "Lavori di segheria del marmo."

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

CASTIGLIONE, FLERES

Castiglione Fleres

6.71

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 6, dopo il comma 2-*sexies*, aggiungere il seguente:

"2-*septies*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, il comma 562 è sostituito dal seguente:

"562. Gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dall'anno 2006, ivi compreso il personale di cui al comma 558.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

CASTIGLIONE, FLERES, CARRARA, SAIA

Castiglione Fleres Carrara Saia

6.72

EMENDAMENTO**Art. 6**

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

"2-septies. Il comma 2-bis dell'art. 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai fini della sua applicazione per quanto attiene l'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, si interpreta nel senso che essa è riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione ed è rappresentata dalla retribuzione lorda di fatto quale definita dall'ISTAT e cioè determinata dalla somma della componente continuativa ed accessoria nonché della componente saltuaria e occasionale delle retribuzioni, prescindendo, senza alcuna limitazione, da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale."

Sen. Bornacin

6.73



A.S. 3124
Emendamento
Art. 6

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

"2-septies. Il termine per la presentazione della domanda di accredito della contribuzione figurativa per i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, è prorogato al 30 giugno 2012 per i periodi anteriori al 1° gennaio 2010."

SILVANA AMATI

Amati


6.74

Emendamento
Articolo 6

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente :

"2-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 24, comma 18, ultimo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti "di cui al presente comma", e sono aggiunte in fine le seguenti parole ", i quali, ove fruiscono delle agevolazioni di cui al presente comma, non potranno svolgere, per conto proprio o di terzi, qualsivoglia attività a favore di soggetti operanti nel settore di provenienza del lavoratore."

Sen. Valter Zanetta



6.75

Motivazione

L'emendamento permette di estendere anche al personale del Gruppo FS la disciplina prevista al comma 18 del Decreto Salva Italia (approvato lo scorso dicembre) che prevede l'adozione di un regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tale regolamento disciplinerà il processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per alcune categorie di lavoratori impegnate in attività considerate particolarmente rilevanti dal punto di vista del logorio fisico, ovvero per le Forze di Polizia, per i Vigili del Fuoco e per i minatori. In tale elenco non figura, però, il personale ferroviario dedicato alla circolazione dei treni, che al pari dei precedenti è impegnato in attività particolarmente "stressanti" dal punto di vista fisico. In pratica se non fosse fatta tale modifica, si determinerebbe il brusco innalzamento dell'età pensionabile, da 58 a 66/67 anni, per i macchinisti, capi treno, manovratori, operatori e tecnici della circolazione, non consentendo il fisiologico ricambio generazionale in attività particolarmente delicate in quanto direttamente impattanti sulla sicurezza della circolazione ferroviaria. L'emendamento è volto a prevedere, per i lavoratori che usufruiscono del pensionamento agevolato, il divieto di svolgere attività a favore di soggetti che operano nel medesimo settore del datore di lavoro alle cui dipendenze prestavano servizio e per effetto della quale hanno fruito di tali requisiti agevolati.

Emendamento As. 3124


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 6

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente comma:

"2-septies. All'art. 3, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole. "dal 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2013".

GIAMBRONE



6.76


Emendamenti AS.3124

Art.6

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

«2-septies. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autonomie regionali e locali, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei piani di rientro dai deficit sanitari, possono rinnovare al 31 dicembre 2012 i contratti di lavoro del personale sanitario in servizio alla data del 10 gennaio 2010, assunto a tempo determinato, in convenzione, con contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro nonché lavoro accessorio, in presenza di comprovate motivazioni di necessità ed urgenza.».

MASCITELLI



6.77

A.S. 3124

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

Art. 6

(Proroga dei termini in materia di lavoro)

Dopo il comma 2-*sexies* inserire il seguente :

“2-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all’articolo 24, comma 18, ultimo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole “di cui al presente articolo” sono sostituite dalle seguenti “di cui al presente comma”, e sono aggiunte in fine le seguenti parole “, i quali, ove fruiscano delle agevolazioni di cui al presente comma, non potranno svolgere, per conto proprio o di terzi, qualsivoglia attività a favore di soggetti operanti nel settore di provenienza del lavoratore.

CASTRO

678

Relazione

L'emendamento in questione permette di estendere anche al personale del Gruppo FS la disciplina prevista al comma 18 del Decreto Salva Italia (approvato lo scorso dicembre) che prevede l'adozione di un regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tale regolamento disciplinerà il processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per alcune categorie di lavoratori impegnate in attività considerate particolarmente rilevanti dal punto di vista del logorio fisico, ovvero per le Forze di Polizia, per i Vigili del Fuoco e per i minatori. In tale elenco non figura, però, il personale ferroviario dedicato alla circolazione dei treni, che al pari dei precedenti è impegnato in attività particolarmente “stressanti” dal punto di vista fisico. In pratica se non fosse fatta tale modifica, si determinerebbe il brusco innalzamento dell'età pensionabile, da 58 a 66/67 anni, per i macchinisti, capi treno, manovratori, operatori e tecnici della circolazione, non consentendo il fisiologico ricambio generazionale in attività particolarmente delicate in quanto direttamente impattanti sulla sicurezza della circolazione ferroviaria. L'emendamento è volto a prevedere, per i lavoratori che usufruiscono del pensionamento agevolato, il divieto di svolgere attività a favore di soggetti che operano nel medesimo settore del datore di lavoro alle cui dipendenze prestavano servizio e per effetto della quale hanno fruito di tali requisiti agevolati.

Manzoni




EMENDAMENTO**Art. 6**

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

"2-septies. Il comma 1 dell'art. 2 della legge 3 agosto 2004, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano anche ai familiari di cui al comma 1 dell'art. 3, degli invalidi inclusi quelli ancora in vita, sui loro trattamenti diretti pensionistici e di fine rapporto o equipollenti. Ai fini degli incrementi per la rideterminazione di detti trattamenti per i dipendenti appartenenti al comparto privato che abbiano presentato apposita domanda entro il 30 novembre 2007, è fatta comunque salva la possibilità, in luogo della percentuale di incremento del 7,5% calcolata al momento del pensionamento, di conseguire la percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale relativa al passaggio, ancorché da posizione apicale, alla qualifica immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale della qualifica ricoperta dal lavoratore sempre all'atto del pensionamento."

Sen. Bornacin



6.79

EMENDAMENTO

Art. 6

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

"2-septies. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 3 agosto 2004, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi."

Sen. Bornacin



6.80

EMENDAMENTO

Art. 6

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

"2-septies. Il comma 2 dell'art. 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue."

Sen. Bornacin



6-81



AS. 3124

“Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

Emendamento

Art. 6

Dopo il comma 2- sexies , aggiungere il seguente:

2-septies : All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

Sen. Cosimo Latronico

6.82




AS 3124

Articolo 6

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

«2-septies. Per i lavoratori che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 10, dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2013.»

CARLINO, PARDI.



6.83


AS 3124

Articolo 6

Dopo il comma 2 sexies, aggiungere il seguente:

«2 septies. L'articolo 40, primo comma, numero 5, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 e l'articolo 7 del Regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, sono abrogati.»

CARLINO, PARDI



6.84

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Proroga per l'accesso alla professione dei laureati in ingegneria)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012."

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI,
PROCACCI, SOLIANI, VITA



6.0.1

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6


Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

*(Proroga per il funzionamento degli enti nazionali più rilevanti
per la diffusione della cultura scientifica)*

1. È prorogata fino al 31 dicembre 2012 la validità della tabella triennale per il funzionamento degli enti nazionali più rilevanti per la diffusione della cultura scientifica prevista dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6."

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI,
PROCACCI, SOLIANI, VITA




6.0.2

A.S. 3124
EMENDAMENTO

Art. 6-bis

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 14 è inserito il seguente: <<14-bis. E' fatta salva la buona fede dei soggetti che abbiano maturato i requisiti di cui al comma 14 e presentato la relativa istanza entro i termini previsti, anche qualora l'accoglimento formale della domanda da parte delle amministrazioni pubbliche competenti, per ragioni a queste imputabili, non sia avvenuta entro le date ivi previste>>."

SEN. GALIOTO


6 bis.1

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera

DOL 3124

Emendamento

Art. 6-bis

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 14 è inserito il seguente: <<14-bis. E' fatta salva la buona fede dei soggetti che abbiano maturato i requisiti di cui al comma 14, anche qualora la presentazione formale della domanda da parte delle amministrazioni competenti, per ragioni a queste imputabili, non sia avvenuta entro le date ivi previste>>.

(SEN. GIULIANO)

6 bis. 2

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Dopo l'articolo 6-*bis*, inserire il seguente:

"Art. 6-*ter*.

1. All'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
- "15-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012 si applicheranno le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti alla data di formalizzazione della risoluzione del rapporto di lavoro, ai soggetti per i quali detta risoluzione sia intervenuta per effetto di:
- collocamento in mobilità ai sensi degli art. 4 e 24 della legge 223 del 1991 e successive modificazioni e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991 n. 223;
 - collocamento in mobilità lunga ai sensi dell'art. 7 commi 6 e 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e successive modificazioni e integrazioni;
 - accesso alle prestazioni straordinarie dei Fondi di Solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione delle prestazioni del Fondo;
 - risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sulla base di un accordo individuale avente data certa per i lavoratori che maturino i requisiti di accesso al pensionamento entro 60 mesi dalla data della risoluzione.

SAIA, VIESPOLI, FLERES

Sava Viespoli Fleres

0.6bis.1

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:


"Art. 6-ter

(Utilizzo delle economie realizzate dall'INPS)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti previdenziali, per comprovate esigenze organizzative, possono stipulare, con scadenza al 31 dicembre 2013, contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti con agenzie di somministrazione il cui onere nel biennio non può superare il limite del 50% delle economie realizzate negli anni 2009, 2010 e 2011 con il collocamento in pensione del personale dipendente."

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

CASTIGLIONE, FLERES, CARRARA, SAIA



D. 6 bis. 2

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Dopo l'articolo 6-*bis*, aggiungere il seguente:

"Art. 6-*ter*

(Utilizzo delle economie realizzate dall'INPS)

1. Al fine di favorire l'occupazione giovanile, anche temporanea, come strumento efficace per superare i problemi gravanti sul mercato del lavoro, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato, per l'anno 2011, a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro, con variazioni interne di bilancio, le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, allo scopo di continuare a garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero.

CASTIGLIONE, FLERES, CARRARA, SAIA

Castiglione Fleres Carrara Saia

Q. 6 bis. 3

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Dopo l'articolo 6-*bis*, inserire il seguente:

"Art. 6-*ter*
(Proroga accesso al pensionamento)

1. Il termine del 31/12/2011 valevole per la determinazione dei requisiti di accesso e di regime di cui al 1° capoverso, del comma 14, dell'art. 24, del decreto legge n°201, del 6 dicembre 2011, "Disposizioni urgenti per la crescita e il consolidamento dei conti pubblici", è prorogato al 31/12/2012.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

FLERES

Fleres

D. 6 bis. 4

S 3124
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Dopo l'articolo 6-*bis*, inserire il seguente:

"Art. 6-*ter*
(*Proroga contratti*)

1. I contratti del personale di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3829 del 2009 in scadenza il 31 dicembre 2011, sono prorogati alla data del 31 dicembre 2012

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

FLERES

Fleres

O. 6 bis. 5

Emendamento A.S. 3124

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative


ART. 6-bis.
(Clausola di salvaguardia).

<<Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

1. Al comma 24 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro e non oltre il 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2012».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. >>

 Sen. Calderoli
Sen. Bodega
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari
Sen. Mazzatorta

D. 6 bis. 6

Emendamento A.S. 3124

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

ART. 6-bis.

(Clausola di salvaguardia).

<<Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

1. L'efficacia di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogata sino alla data di percezione del trattamento pensionistico.>>

| | |
|------------|-----------------|
| Calderoli | Sen. Calderoli |
| Mazzatorta | Sen. Mazzatorta |
| Bodega | Sen. Bodega |
| Garavaglia | Sen. Garavaglia |
| Vaccari | Sen. Vaccari |

0. 6 bis 7

Emendamento A.S. 3124

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

ART. 6-bis.
(Clausola di salvaguardia).


<<Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

1. Al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al primo periodo, le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2016»;
- b) Al primo periodo, le parole: «nell'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016»;
- c) Al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2013» e le parole: «dall'anno 2014», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per l'anno 2017» e «dall'anno 2018»;
- d) Al terzo periodo, le parole «1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. >>

 Sen. Calderoli
Sen. Bodega
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari
Sen. Mazzatorta

Q. 6 bis. 8

Emendamento A.S. 3124

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

ART. 6-bis.
(Clausola di salvaguardia).

<<Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

(Proroga dei termini in materia di pensioni).

1. Al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modifiche:


a) Al primo periodo, le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2013»;

b) Al primo periodo, le parole: «nell'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2013»;

c) Al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2013» e le parole: «dall'anno 2014», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per l'anno 2014» e «dall'anno 2015»;

d) Al terzo periodo, le parole «1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. >>


Sen. Calderoli
Sen. Bodega
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari
Sen. Mazzatorta

0.6 bis. 9

Emendamento A.S. 3124


Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

ART. 6-bis.
(Clausola di salvaguardia).

<<Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

1. Al comma 6, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2016».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. >>


Sen. Calderoli
Sen. Bodega
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari
Sen. Mazzatorta

0.6bis.10

Emendamento A.S. 3124

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative


ART. 6-bis.
(Clausola di salvaguardia).

<<Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

1. Al comma 6, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2013».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 Sen. Calderoli
Sen. Bodega
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari
Sen. Mazzatorta

0.6 bis 11

Emendamento A.S. 3124

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

ART. 6-bis.
(Clausola di salvaguardia).

<<Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.


(Proroga dei termini in materia di pensioni).

1. Al comma 3, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo, le parole «entro il 31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;

b) Al secondo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2013».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. >>

 Sen. Calderoli
Sen. Bodega
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari
Sen. Mazzatorta

Q. 6 bis. 12

Emendamento A.S. 3124

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

ART. 6-bis.
(Clausola di salvaguardia).

<<Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

(Proroga dei termini in materia di soppressione degli enti previdenziali).

1. Al comma 3, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo, le parole «entro il 31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;

b) Al secondo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2013».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. >>

Calderoli Sen. Calderoli
Bodega Sen. Bodega
Garavaglia Sen. Garavaglia
Vaccari Sen. Vaccari
Mazzatorta Sen. Mazzatorta

0.6 bis. 13

AS 3124

EMENDAMENTO

Art. 6-bis

Dopo l'art. 6-bis, aggiungere il seguente:

In considerazione della incorporazione dell'Inpdap e dell'Enpals nell'Inps i commi 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, cessano di trovare applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la generalità dei lavoratori e delle lavoratrici interessate dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad eccezione delle lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni che ricongiungono la contribuzione versata con una posizione precedente presso l'INPS, per le quali le predette disposizioni restano in vigore sino alla definitiva equiparazione dei requisiti anagrafici rispetto alle lavoratrici del settore privato, la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima.


Sen. Anna Bonfrisco

Q. 6 bis. 14

A.S. 3124
Emendamento
Art. 6-bis

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 6-ter

1. Restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'INAIL, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modifiche ed integrazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo in caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo."

Pinotti
PINOTTI

0. 6 bis. 15

AS 3124

Art. 6-bis

Dopo l'articolo 6-bis è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 6 ter

Indennizzi per le aziende commerciali in crisi

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, possono essere presentate fino al 31 gennaio 2013.
2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2015".

CASTRO



D.6bis.16

AS3124


Emendamento

Art. 6-bis

Dopo l'articolo 6-bis è aggiunto il seguente articolo:

*"Art. 6 ter
Indennizzi per le aziende commerciali in crisi*

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, possono essere presentate fino al 31 gennaio 2013.
2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2015".


FIORONI

0.6 bis. 17

NOTA

Alla luce dell'attuale situazione di crisi dei consumi occorre evitare che molti operatori del settore commerciale e turistico siano costretti a cessare anticipatamente l'attività senza poter usufruire dell'attuale forma, categoriale, di sostegno al reddito.

Appare, quindi, indispensabile prorogare l'accesso di tali soggetti agli indennizzi per le aziende commerciali in crisi, fino al 31 dicembre 2012.

Com'è noto, l'intervento, d'importo pari alla pensione minima, viene concesso a favore degli esercenti attività commerciali costretti a cessare anticipatamente l'attività nei tre anni precedenti il pensionamento di vecchiaia.

Si tratta di una particolare forma di ammortizzatore sociale la cui erogazione non comporta alcun onere per lo Stato, dal momento che viene autofinanziato dalla categoria attraverso una specifica contribuzione a carico di tutti gli iscritti alla gestione pensionistica commercianti presso l'INPS. A tal fine il contributo aggiuntivo dello 0,09%, già dovuto fino al 31 dicembre 2014, viene prorogato fino al 31 dicembre 2015. Attualmente il Fondo indennizzi commerciali presso l'INPS fa registrare (dati consuntivo 2010) 306 milioni di euro di attivo.

A.S. 3124

Emendamento

Dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:

"Art. 6 ter

Indennizzi per le aziende commercianti in crisi

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate fino al 31 gennaio 2013.

2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2015.

SEN GALIOTO



Q. 6 bis. 18

A.S. 3124

Emendamento

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

“Art. 6-ter.
(Proroga in materia di trattamenti pensionistici).

1. Nelle società totalmente partecipate dallo Stato, la nuova disciplina in materia di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica ai lavoratori che abbiano sottoscritto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro qualora i relativi accordi siano intervenuti in data successiva al 6 dicembre 2011 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 del medesimo articolo 24, non trova applicazione qualora gli accordi medesimi risultino sottoscritti in data antecedente, anche qualora i lavoratori interessati maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.”.

SEN. GALIOTO



D. 6bis 19

AS 3124

ART. 7

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'art.9, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo. "Per i capi di rappresentanza diplomatica che, ai sensi del periodo precedente, al 31 dicembre 2012 non hanno maturato tre anni di permanenza nella sede diplomatica, il suddetto termine è prorogato fino al compimento dei tre anni di servizio e comunque non oltre il 31 dicembre 2013." All'onere derivante dalla presente disposizione pari ad euro 193.430,00 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012- 2014, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il Relatore

Luca Maltoni

7.1


EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 168 del D.P.R. 5 Gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, le parole "in età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "aver compiuto trentacinque anni di età".»

Sen.ce Bianconi



7.2

A.S. 3124
Emendamento
Art. 8

Al comma 1, premettere alla lettera a) le seguenti lettere:

0a) all'articolo 1476, commi 2 e 3, sostituire ove ricorrono le parole "ufficiali, sottufficiali e volontari" con le seguenti: "A) Ufficiali, B) Marescialli/Ispettori, C) Sergenti/Sovrintendenti e D) Graduati/militari di truppa";

01a) all'articolo 1477, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: "Non sono eleggibili negli organi di rappresentanza militare di cui all'articolo 1476, comma 2, i militari che ricoprono cariche elettive o di governo negli organi rappresentativi dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Le cause di ineleggibilità, di cui al presente comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno sei mesi prima della data di scadenza degli organi di rappresentanza militare."


2) al comma 3, sostituire le parole "immediatamente rieleggibili una sola volta" con le seguenti "rieleggibili due sole volte";

Conseguentemente

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:

c-bis) all'articolo 2257 le parole "fino al 30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti "fino al 30 maggio 2012. L'avvio dei procedimenti elettorali per il rinnovo dei Consigli di rappresentanza è fissato al 1°giugno 2012"

SCANU, AMATI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, PEGORER,
GRANAIOLA, DE LUCA



8.1

EMENDAMENTO

ART. 8

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 1477, comma 3, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "non più di due volte";»

Sen. TOTARO

PISCITELLI 



8.2

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative


Emendamento

All'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 2257, le parole "30 luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2012".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

PISCITELLI, FLERES




8.3

EMENDAMENTO

All'articolo 8, dopo il comma 1, lettera c), inserire la seguente:

"d) All'articolo 2257, le parole " 30 luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2012".

CARRARA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Carrara". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping tail.

8.4

EMENDAMENTO


ART. 8

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) all'articolo 2257, le parole "30 luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

TOTARO

D'AMBROSIO LETTIERI




8.5

Emendamenti

ARTICOLO 8

Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
<<c-bis) all'articolo 2257, le parole: «30 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».>>

Sen Filippo Saltamartini



8.6


Emendamenti

ARTICOLO 8

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma 3-bis

<<All'art.24 comma 18 del decreto- legge 6 dicembre 2011,n.201 convertito in legge con
modificazione 22 dicembre2011,n.214 le parole "entro il 30 giugno 2012" sono sostituite con "
entro il 30 giugno 2014">>

Sen Filippo Saltamartini



8.7


EMENDAMENTO A.S. 3124

All'articolo 9, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1 bis. In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui al precedente comma 1, nonché al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, e per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, le somme stanziare dall'articolo 9, comma 2, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 13 milioni di euro, sono destinate al completamento delle azioni attuate dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

9.1

DE ANGELIS, DIGILIO



Motivazione

Al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, la norma proposta prevede la destinazione delle somme attualmente disponibili stanziare per il settore della pesca marittima ai sensi dell'articolo 9, comma 2, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (c.d. caro gasolio), finanziando azioni di sviluppo del settore.

Tale norma non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.S. 3124

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui al comma 1, nonché al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, e per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto della normativa comunitaria, le somme stanziare dall'articolo 9, comma 2, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 13 milioni di euro, sono destinate al completamento delle azioni attuate dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

Andria

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

9.2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

"Art 9-bis

(Proroga di termini in materia agricola)

1. Per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole, che beneficiano del credito agrario di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2012, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario.

2. Le imprese agricole debentrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2012 versando l'importo alla Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) con le modalità di seguito indicate:

- con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;
- con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

3. La S.C.C.I. s.p.a., di cui al precedente comma, su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

POLI BORTONE, FLERES, CASTIGLIONE

Poli Bortone

Fleres Castiglione

9.0.1

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Emendamento

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

"Art 9-bis

(Proroga del credito di imposta per le imprese agricole)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 1088 e 1089 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è prorogato al 31 dicembre 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

POLI BORTONE, FLERES, CATIGLIONE

Poli Bortone Fleres Catiglione

9.0.2

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Emendamento

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

"Art 9-bis

(Moratoria comparto agricolo)

" 1. Per le straordinarie condizioni di crisi in cui versa il comparto agricolo, in attesa di più organici interventi che consentano il superamento e aiutino la ripresa, è disposta la moratoria delle esposizioni debitorie di ogni natura e/o origine verso enti pubblici e/o assimilati ed istituti di credito degli agricoltori, derivanti, connessi e/o collegati all'attività agricola.

2. E altresì disposta la sospensione e/o attivazione delle procedure esecutive nei confronti degli agricoltori per le esposizioni debitorie di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

POLI BORTONE, FLERES, CASTIGLIONE

Pol Bortone Fleres Castiglione

9.0.3

A.S. 3124

Emendamento

Art. 9

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Estensione della Cassa integrazione Agricola al settore della pesca marittima)

1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Queduo

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

9.0.4

EMENDAMENTO A.S. 3124

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:


Art. 9-bis.

(Estensione CISOA agricola al settore della pesca marittima)

1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972 n. 457 relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo.

DE ANGELIS, DIGILIO

9.0.5



Motivazione

La proposta, in considerazione dell'equiparazione tra imprese agricole ed imprese ittiche, intende estendere al settore della pesca marittima le disposizioni relative alla cassa integrazioni guadagni prevista in agricoltura al fine di offrire uno strumento di sostegno al comparto sia per facilitare il divieto temporaneo di accesso alle risorse biologiche per finalità di conservazione ed in aderenza ai piani di gestione, sia per offrire un sostegno in caso di difficili congiunture economiche.

EMENDAMENTO A.S. 3124

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:



Art. 9-bis.

(Provviste di bordo per le imbarcazioni adibite alla pesca costiera)

Alla lettera b) dell'articolo 252 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dopo le parole "della nave" inserire ", con l'eccezione del carburante per le imbarcazioni adibite alla pesca costiera,".

DE ANGELIS, DIGILIO

9.0.6



Motivazione

Il provvedimento trova giustificazione nel fatto che il 66% dei pescherecci che compongono la flotta italiana è gestito da micro-imprese. Si tratta di imprese che più delle volte sono sottocapitalizzate e non riescono a far fronte al repentino aumento dei costi di gestione verificatosi in maniera esponenziale nell'ultimo periodo. Tra questi, il costo del prezzo industriale del carburante (fino a +240%) che arriva ad incidere, per alcuni sistemi di pesca, sui costi d'esercizio fino al 60%. L'emendamento mira a fare chiarezza su quali siano le provviste di bordo confermando

carburante per la pesca costiera come non imponibile ai fini IVA. In caso contrario, l'eventuale esborso finanziario derivante dall'anticipazione dell'IVA sul carburante, rappresenterebbe un costo insostenibile dato l'elevato flusso di cassa derivante. Non solo, si verrebbe a creare una disparità con gli altri pescatori dell'Unione europea che utilizzano carburante esente da imposizione IVA con le inevitabili ricadute economiche e sociali.

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Emendamento

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

"Art 9-bis

*(Attività sociali nelle aziende agricole e carattere di ruralità dei fabbricati adibiti per attività
sociali e turistico-culturali)*

1. Per le attività sociali svolte dagli imprenditori agricoli nella propria azienda, in rapporto di connessione con l'attività agricola da essi esercitata e che deve rimanere comunque principale, l'Agenzia delle entrate definisce le operazioni esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità ai fabbricati situati in aree agricole e utilizzati in modo continuativo dagli imprenditori agricoli per le attività sociali o turistico-culturali, svolte in rapporto di connessione con l'attività agricola da essi esercitata, la quale deve rimanere comunque principale.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FLERES

Poli Bortone Castiglione Fleres

9.0.7

A.S. 3124

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis

(Modifiche all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo delle imprese, nonché in materia di energia»).

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: «anni 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2009-2012».
2. Al comma 11 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99 dopo la parola: «AGEA» sono aggiunte le parole: «sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate o».

Relatore *Luca*

9.0.8

A.S.3124
Emendamento
Art. 9

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Modifiche all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo delle imprese, nonché in materia di energia»).

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «anni 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2009-2012».

2. Al comma 11 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo la parola: «AGEA» sono aggiunte le seguenti: «sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate o»."

Pignedoli

PIGNEDOLI, MERCATALI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI,
RANDAZZO

9.0.9

A.S. 3124

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis

(Modifiche all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo delle imprese, nonché in materia di energia»).

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: «anni 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2009-2012».
2. Al comma 11 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99 dopo la parola: «AGEA» sono aggiunte le parole: «sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate o».

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

COMPAGNA Luigi

DI STEFANO Fabrizio

MAZZARACCHIO Salvatore

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso

9.0.10

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 10, sopprimere il comma 2.

- Sen. Calderoli *Calderoli*
- Sen. Bodega *Bodega*
- Sen. Garavaglia *Garavaglia*
- Sen. Vaccari *Vaccari*

10.1

A.S. 3124
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Articolo 10

Al comma 2 sostituire le parole "30 giugno 2012" con le seguenti "31 dicembre 2012"

GUSTAWNO

GALIOTO

10.2

A.S. 3124

Emendamento

Art. 10

All'articolo 10 sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, già stabilito dall'articolo 1-*bis* del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2014.”

VALDITARA



10.3

A.S. 3124
**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

Emendamento

Art. 10

Al comma 3, sostituire le parole "30 giugno 2012" con le seguenti "31 dicembre 2013".

SEN. FOSSON

SEN. GALIOTO

10.4

Emendamento al ddl 3124

Prosecuzione dell'attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia.

Articolo 10

Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

5-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141*, la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 dell'*articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009*, è autorizzata per l'ammontare di 15 milioni di euro anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di dare continuità ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali. ⁽⁴⁴⁾ Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 2 comma 250 per la destinazione delle risorse.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 dell'autorizzazione di spesa (obblighi finanziari connessi alla gestione di servizi pubblici gestiti in regime convenzionale) recata dall'*articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58*.

BALDASSARRI, D'UBALDO, VALENTINO

Mario Baldassari

10.5

A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Articolo 10

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Dopo il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003 è inserito il seguente:

"2 bis Ai concorsi per l'assunzione negli Istituti non trasformati si applica quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Limitatamente al personale laureato di livello dirigenziale del ruolo sanitario del S.S.N. addetto alla ricerca, la disciplina concorsuale prevista dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente il personale del Servizio Sanitario Nazionale viene adeguata, in relazione ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, con la previsione del possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero del dottorato di ricerca conseguito in area o su tematiche di ricerca pertinenti od affini al posto a selezione. Tale disciplina trova applicazione in via transitoria per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Non è consentita la mobilità del personale addetto alla ricerca reclutato con le modalità previste dal presente articolo, qualora sprovvisto dei requisiti specifici richiesti per il personale dirigenziale del ruolo sanitario del SSN, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazione. I reclutamenti avvengono nei limiti dei posti disponibili in organico, compatibilmente con le disponibilità finanziarie degli Istituti e nel rispetto della programmazione regionale."

GUSTAVINO

GALIOTO

10.6

Emendamento

Articolo 10

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis

1. Al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: "non è oggetto di cessione a fini di lucro ed".
2. Al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: ", e di quelli dell'autorità nazionale italiana".
3. Al comma 6 le parole "decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti "entro centoventi giorni"."

IGUAZIO
TOMASSINI, MARINO, SALTAMARTINI
Marta Tomassini

10.7


EMENDAMENTO

ART.10

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione del personale addetto alle attività sanitarie nelle Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera-universitaria effettua la ricognizione del personale socio-sanitario universitario in servizio presso l'Azienda; egli determina altresì i contingenti di personale universitario addetto alle funzioni amministrative e tecniche in servizio presso l'Azienda che sono ritenuti necessari per l'organizzazione aziendale e per il funzionamento dei Dipartimenti ad attività integrata, sentite al riguardo le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale del comparto università; la Regione entro i successivi trenta giorni verifica che la ricognizione e la determinazione dei contingenti rispondano agli standard regionali per le Aziende ospedaliero-universitarie, formulando al riguardo eventuali osservazioni; in relazione alla ricognizione così effettuata ed alle osservazioni della Regione il Rettore entro i successivi 15 giorni decreta l'assegnazione a tempo indeterminato di detto personale all'Azienda, ai sensi dell'art. 70 comma 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; ove il personale universitario amministrativo e tecnico attualmente in servizio presso la singola Azienda ecceda i contingenti determinati dal Direttore generale, il Rettore provvede all'assegnazione nel rispetto dei contingenti, sentito il Direttore generale suddetto ed avuto riguardo dell'anzianità di servizio nell'Azienda; il personale così assegnato assume i doveri ed i diritti del personale aziendale. Il comma 5 dell'art. 8 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 è riassorbito dalla presente norma.»

SEN. GRAMAZIO



10.8




EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliere - universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo sono svolti dal dirigente medico, di cui al successivo articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero costituito in Azienda."»

SEN GRAMAZIO



10.9





AS. 3124

“Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

Emendamento

Art.10

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è aggiunto, dopo il penultimo periodo, il seguente periodo:

“Nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo sono svolti dal dirigente medico, di cui al successivo articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero costituito in Azienda.”



10.10

Sen. Cosimo Latronico

EMENDAMENTO
ART. 10

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. L'articolo 1 della legge 11 gennaio 1994, n. 29, è sostituito dal seguente: « Sono abilitati all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista i soggetti non vedenti diplomati ai sensi e con le modalità previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e ai sensi della legge 1° febbraio 2006, n. 43. La professione è esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato, e in conformità alla prescrizione rilasciata dal medico.»

D'AMBROSIO LETTIERI

TANCREDI

AHORUSO

MORRA

NESSA

MAZZARACCHIO

SACCOMANNO

LI CASTRO SCARDINO

GALLO



10.11

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-bis

(Tracciabilità prodotti farmaceutici)

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma deve essere riportato lo stato o gli stati nei quali sono situati i siti produttivi dei principi attivi.
2. Il Ministero della salute definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.
3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2013.
4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 dicembre 2013 è consentita fino al 31 dicembre 2014. "

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

FILIPPI, FLERES

Filippi A. Fleres

10.0.1

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-bis

(Principi attivi)

1. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006, come introdotto dal comma seguente.

2. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

FILIPPI, FLERES

Filippi A. - Fleres


10.0.2

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

“Art. 10-bis

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 10, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, anche di vendita di farmaci, a prescindere dal criterio della prevalenza.”.

SEN. LATRONICO



10.0.3